



COMUNE DI MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

E

DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.03.2021

COMUNE DI MASSERANO - POF 0001828 del 29/03/2022 art. 2 c. 1

E

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Classificazione del Comune
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 - Soggetti passivi
- Articolo 5 - Le tariffe
- Articolo 6 - Tariffe annuali
- Articolo 7 - Tariffe giornaliere
- Articolo 8 - Regole per la quantificazione del canone
- Articolo 9 - Riduzioni del canone
- Articolo 10 - Occupazioni non assoggettate al canone
- Articolo 11 - Modalità di dichiarazione
- Articolo 12 - Versamento del canone
- Articolo 13 - Rimborsi
- Articolo 14 - Riscossione coattiva
- Articolo 15 - Interessi
- Articolo 16 - Funzionario responsabile
- Articolo 17 - Contenzioso
- Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I - LE OCCUPAZIONI

- Articolo 19 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità
- Articolo 20 - Tipologie di occupazioni
- Articolo 21 - Determinazione della superficie di occupazione
- Articolo 22 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Capo II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 23 - Piano generale degli impianti pubblicitari
- Articolo 24 - Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni
- Articolo 25 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

COMUNE DI MASSERANO TEL. 001928 067 030137 FAX 067 030137

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - LE OCCUPAZIONI

- Articolo 26 - Domanda di concessione
- Articolo 27 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Articolo 28 - Autorizzazione ai lavori
- Articolo 29 - Occupazioni con ponti, scale ecc.
- Articolo 30 - Occupazione con tende e tendoni
- Articolo 31 - Durata e rinnovo della concessione
- Articolo 32 - Decadenza della concessione
- Articolo 33 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

Articolo 34 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

Articolo 35 - Rinuncia all'occupazione

Capo II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 36 - Domanda e documentazione

Articolo 37 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 38 - Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

Articolo 39 - Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 40 - Revoca dell'autorizzazione

Articolo 41 - Variazione del messaggio pubblicitario

Capo III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 42 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

Articolo 43 - Riduzioni

Articolo 44 - Esenzioni

Articolo 45 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

Articolo 46 - Spazi privati per le affissioni

Articolo 47 - Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 48 - Sanzioni e indennità

TITOLO V - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 49 – Disposizioni generali

Articolo 50 – Presupposto del canone

Articolo 51 – Soggetto passivo

Articolo 52 – Commercio su aree pubbliche

Articolo 53 – Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 54 – Determinazione della tariffa

Articolo 55 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 56 – Determinazione delle tariffe annuali

Articolo 57 – Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 58 – Determinazione del canone

Articolo 59 – Occupazione per commercio itinerante

Articolo 60 – Modalità e termini per il pagamento del canone

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 61 – Disposizioni finali e transitorie

Allegato A)

Allegato B)

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il presente regolamento, disciplina altresì il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.

3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.

5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla ~~effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.~~

Articolo 2

Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso, pari a n. 1981 abitanti.

2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone per l'occupazione, anche

abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, è suddiviso nelle zone (ovvero categorie) come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone (categorie) è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, dalla presenza dei servizi pubblici nonché dall'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo dei beni pubblici.

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento, il seguente allegato:

ALLEGATO A): classificazione per ZONE (categorie) in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione e i coefficienti di riduzione.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a diritti demaniali, quali, ad esempio, le strade vicinali e i tratti di aree private soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e succ.ve modificazioni).

4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno, altresì, valore di permessi comunali di applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I, del D. Lgs. 30 aprile n.

285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetti passivi**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 5 **Le tariffe**

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 6 **Tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Masserano la tariffa standard annua prevista è pari ad € 30,00. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

2. Alle occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo la tariffa al mq. è ridotta del 66% della tariffa base deliberata.

Per le occupazioni con tende fisse e retraibili aggettanti direttamente su suolo pubblico la tariffa al mq. è ridotta del 70% della tariffa base deliberata.

Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati, applicando la tariffa base deliberata.

3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando i predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione anche percentuali (ovvero con maggiorazioni percentuali).

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 7 Tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Masserano la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 0,60. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione anche percentuali.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8 Regole per la quantificazione del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 6 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per

il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto, in caso di occupazione, della classificazione delle strade e spazi pubblici (di cui all'allegato A del presente regolamento).

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'articolo 7 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto, in caso di occupazione, della classificazione (di cui all'allegato A del presente regolamento).

Articolo 9 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

a) È disposta la riduzione del canone del 10% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;

b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;

c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq;

2. La tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera. Alla tariffa giornaliera si applicano le seguenti riduzioni:

a) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: le tariffe base deliberate sono ridotte del 50%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%;

- per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione avviene mediante convenzione a tariffe ulteriormente ridotte del 50%.

b) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: le tariffe base deliberate sono ridotte del 50%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%;

- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.

c) occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: le tariffe base deliberate sono ridotte dell'80%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%;

- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.

- d) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive: le tariffe base deliberate sono ridotte dell'80%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%;
 - per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.
- e) occupazioni con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune: le tariffe base deliberate sono ridotte del 30%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%;
 - per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.
- f) occupazioni con tende e simili: le tariffe le tariffe base deliberate sono ridotte del 70%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%;
 - per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di cui al punto precedente, ad eccezione delle occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia e dello spettacolo viaggiante, la tariffa giornaliera si applica con la suddivisione nelle seguenti fasce orarie:
dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e dalle ore 18.00 alle ore 08.00 secondo le tariffe deliberate.

Articolo 10

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a

5 metri quadrati;

n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per uso conto terzi fino a mezzo metro quadrato per non più di due volte;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

a) le occupazioni occasionali individuate all'art. 20 del presente regolamento;

b) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;

c) occupazioni ed esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune;

d) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

e) le occupazioni per gli accessi e i passi carrabili;

f) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, i cappotti termici previsti da concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

Articolo 11

Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti, per le seguenti fattispecie:

a) nei casi di variazione dei messaggi pubblicitari che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune

di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione di messaggio pubblicitario e di occupazione spazi ed aree pubbliche permanenti ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati; in tal caso le modificazioni devono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno **5 (cinque)** giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. L'occupazione di cui al punto f) del comma 4 di cui al successivo articolo 20 del presente regolamento, non necessita di specifica autorizzazione; si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici.

4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, il messaggio pubblicitario permanente si presume effettuato in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertato; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

6. Il soggetto passivo che intende cessare il messaggio pubblicitario deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Articolo 12 **Versamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a € 300,00= per anno solare è ammesso il versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti due rate entro le scadenze del 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, sempreché la scadenza dell'atto autorizzativo sia successiva ai predetti termini.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a € 300,00= è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a € 1.000,00= è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a € 1.000,00= è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 48 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 13 Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a € 12,00 al netto degli interessi maturati.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 14

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 15

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 16

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale dei canoni. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 17

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 18
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I - LE OCCUPAZIONI

Articolo 19

Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
- occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - ponteggi, steccati e simili;
 - cartelli pubblicitari e simili;
 - aree per spettacoli viaggianti;
 - occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - tende, tendoni ecc.;
 - le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 20

Tipologie di occupazioni

- Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
- Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
- Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.
- Si intendono occupazioni occasionali:
 - le occupazioni di non più di **10 (dieci)** mq. effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, sportive, di raccolta fondi e donazioni varie di durata non superiore a 6 ore;
 - le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative promosse e gestite dall'Amministrazione comunale, che comportino anche attività di vendita e somministrazione;
 - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle **6 (sei)** ore;
 - l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a **6 (sei)** ore.
 - l'occupazione di suolo pubblico con banchi all'esterno di attività commerciali per le aperture

straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità. Non necessita di specifica autorizzazione; si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici.

5. Sono occupazioni abusive, quelle:

- a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

6. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

7. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (PEC, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del rispettivo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

9. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Articolo 21

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato è soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 22

Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di € 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a € 800,00=. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Capo II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 23

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si richiama il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ALLEGATO B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 24

Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. I mezzi pubblicitari autorizzabili, le caratteristiche generali, le dimensioni ed il numero massimo degli stessi, così come quelli vietati nell'ambito comunale, sono specificati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ALLEGATO B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 25

Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. La tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

7. Per i messaggi pubblicitari effettuati all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è in ogni caso dovuto anche per gli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo

occasionalmente. Per i messaggi pubblicitari effettuati con veicoli di proprietà il canone è raddoppiato per i veicoli circolanti con rimorchio.

8. Per i messaggi pubblicitari effettuati con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo la pubblicità di che trattasi si intende effettuata per un periodo di almeno 15 giorni; ogni frazione del predetto periodo viene calcolata come periodo intero.

9. Per i messaggi pubblicitari effettuati con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

10. Per i messaggi pubblicitari eseguiti con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

11. Per i messaggi pubblicitari sonori il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

12. Per i messaggi pubblicitari realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

13. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

14. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

15. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

16. Qualora il messaggio pubblicitario venga effettuato in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

17. Ove il messaggio pubblicitario abbia una superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5 il canone è aumentato del 50 per cento; se di superficie superiore a mq. 8,5 il canone è aumentato del 100%.

18. Il messaggio pubblicitario ordinario e quello effettuato con pannelli luminosi si intende effettuato per almeno un mese; le frazioni di mese vengono calcolate come mese intero.

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - LE OCCUPAZIONI

Articolo 26 Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836), nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

3. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
- c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
- e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
- f) versare, alle scadenze stabilite, il canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
- g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
- h) esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico;
- i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

4. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene
concesso.

COMUNE DI MASSERANO - P.zza 0001828 901 59\03\5055 17F 2 CT E88C

5. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito oltre che in contanti, a mezzo deposito di titoli di Stato o da questi garantiti, con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa. L'ammontare dell'importo della cauzione è stato con apposita deliberazione adottata dalla Giunta comunale.

6. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.

7. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo Regolamento Comunale di attuazione.

8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 27

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Articolo 28

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 29

Occupazioni con ponti, scale ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 30

Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 31

Durata e rinnovo della concessione

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.
2. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 %.
3. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo con apposito provvedimento.
4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.
5. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, a qualsiasi titolo, per l'occupazione da rinnovare.

Articolo 32

Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 33

Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Articolo 34

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Articolo 35 **Rinuncia all'occupazione**

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se la richiesta di occupazione è inferiore ai 30 giorni ed è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, e per le quali la riscossione avviene mediante convenzione la tassa è dovuta con riferimento al periodo autorizzato, indipendentemente dall'effettiva occupazione del suolo.

Capo II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 36 **Domanda e documentazione**

1. La domanda per l'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità, dovrà pervenire al Comune di Masserano - redatta in forma libera ovvero utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Andrà presentata in bollo se relativa a pubblicità commerciale, in carta libera negli altri casi.
2. La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare alla domanda in relazione alle differenti tipologie di mezzi pubblicitari; in ogni caso andrà allegato un bozzetto del messaggio da esporre, riportante le quote relative all'impianto.
3. Relativamente agli impianti di tipo permanente, la domanda dovrà essere redatta secondo le disposizioni contenute nel Piano generali degli impianti pubblicitari, vedasi l'allegato b) del presente regolamento.
4. La domanda dovrà contenere l'accettazione, in maniera esplicita, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale al momento vigente; l'accettazione di detto Codice è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità prevista nel presente Regolamento.
5. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 37

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Entro 30 giorni dalla data del timbro di protocollo della domanda il responsabile del procedimento, ove l'istanza risulti irregolare o incompleta, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori con comunicazione diretta all'interessato.

2. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. È ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.

3. In base all'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il Responsabile competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 30 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza o sulle eventuali integrazioni, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di impianti permanenti.

4. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Articolo 38

Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:

- a) osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione, nonché il presente Regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili.

COMUNE DI MASSERANO - POF 0001828 del 29/03/2022 art. 2 c. 1

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 39

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:

- a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
- b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
- c) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 90 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

Articolo 40 **Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 41 **Variazione del messaggio pubblicitario**

1. Il titolare dell'autorizzazione per impianti permanenti, ad esclusione di quelli a messaggio variabile, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 15 gg. dalla richiesta di variazione, decorsi i quali il richiedente è in ogni caso da considerarsi autorizzato.

Capo III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 42 **Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni**

1. Il canone per le pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 è quella prevista dall'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è pari a € 0,60 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Articolo 43 **Riduzioni**

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 44 **Esenzioni**

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni non è dovuta per le seguenti fattispecie:
- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Articolo 45 **Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni**

1. Gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche sono suddivisi nelle seguenti percentuali:
- a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica: 10%;
 - b) spazi per affissioni di natura commerciale: 80%;
 - c) spazi destinati all'affissione diretta da parte di privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio 10%.

Articolo 46 **Spazi privati per le affissioni**

1. Gli spazi di cui all'articolo precedente, comma 1, lett. c), dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi previsti all'articolo precedente, comma 1, lett. a), soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.

COMUNE DI MASSERANO - B.P.F. 0001828 061 58033055 L.P.F. 2 C) Esac

2. Gli spazi privati verranno assegnati a seguito a seguito di domanda spontanea di ditta o società specializzata. L'ordine di presentazione della domanda costituisce, nei limiti della congruità della stessa, titolo preferenziale.

Articolo 47 **Modalità per l'espletamento del servizio delle affissioni**

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone,

restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.

2. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, annotata su apposito registro cronologico.

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme dovute entro novanta giorni.

7. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro); tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale e all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 48 Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di ~~carattere stabile, e presumendo come temporanee~~ le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.

Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 14 del presente regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00, né maggiore a € 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

TITOLO V - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 49

Disposizioni Generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in eventuali strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 50

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 51

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 52

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su aree identificate con apposito atto, messe a disposizione per mercati annuali, periodici, stagionali, e fiere.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

Articolo 53

Rilascio dell'autorizzazione

COMUNE DI MASSERANO - POF 0001828 del 29/03/2022 art. 2 c. 1

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia alle singole disposizioni comunali ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 54

Determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 55

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche del Comune di Masserano, ai fini dell'occupazione, è basata su 2 categorie tariffarie ed è riportata nell'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 56

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della legge n. 160/2019, nella misura di € 30,00= e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 57

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge n. 160/2019, nella misura di € 0,60= e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri

quadrati.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 58

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del presente regolamento, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 50 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:

a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%.

b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%, previo pagamento anticipato del canone.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 59

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia alle singole disposizioni comunali.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;

b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 60

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando preferibilmente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi € 300,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in due soluzioni, entro il 31 gennaio e il 31 luglio.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a € 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in 3 (tre) rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti scadenti il 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,00. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 51 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.



COMUNE DI MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

Allegato A)

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE, DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'Ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31.12.2020 pari a 1.981 abitanti.

Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico che per gli spazi soprastanti le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 2 categorie.

CATEGORIA PRIMA: Piazza Castello

CATEGORIA SECONDA: tutte le altre strade, piazze, spazi ed aree pubbliche non comprese nella prima categoria.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. Alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa STANDARD.

5. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla prima categoria.



COMUNE DI MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

Allegato B)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 1 FINALITÀ ED OBIETTIVI

Obiettivo primario del presente regolamento è definire la normativa relativa all'inserimento di impianti e mezzi pubblicitari entro i confini comunali. L'insieme delle norme ha come finalità l'introdurre elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità

Sicurezza. L'insieme delle norme è stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale, e una particolare attenzione è stata posta ai loro aspetti più propriamente visivi, oltretutto ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e ubicazione dovranno conformarsi.

Decoro. La presente disciplina per l'inserimento di mezzi pubblicitari, per i principi stessi cui ci si è ispirati nella sua formulazione (tra i quali, preminente, quello della compatibilità ambientale), garantisce che detti mezzi non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto cittadino, diventino, quali elementi di arredo, occasione di arricchimento del panorama urbano. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte degli uffici incaricati, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

Funzionalità. Grande attenzione è posta al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano danno ad un funzionale uso del territorio andando invece, ove possibile, ad aumentarne la fruibilità disciplinando l'inserimento di elementi quali transenne, panchine, getta rifiuti, fioriere, ecc. Il regolamento ha altresì lo scopo di costituire lo strumento operativo per la redazione del progetto distributivo della pubblicità e di consentire il corretto inserimento dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale, nell'ambito della quantità programmata con apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 2 DEFINIZIONI E TIPOLOGIA IMPIANTI

- **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- **Targa:** insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e superiori a 25x35 cm e posta ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici; può essere illuminata ma non luminosa.
- **Bacheca:** targa protetta da una lastra trasparente antistante, anche intelaiata, finalizzata a riportare informazioni che, per loro natura possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile.
- **Cartello:** manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- **Manifesto:** elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici affisso su apposita tabella, su strutture murarie o su supporti. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- **Striscione, locandina o stendardo:** elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

- **Totem:** l'insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; può essere costituita anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminata o luminosa.
- **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
- **Impianto pubblicitario di servizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 3 NORME GENERALI

1. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano, tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di manutenzione degli elementi stessi. A tal fine, gli impianti pubblicitari, sono soggetti alle norme del presente regolamento.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora tali strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.
3. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, la quale in ogni caso non può essere quella di un disco o triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato alla riproduzione di marchi depositati e non potrà superare 1/5 dell'intera superficie del mezzo pubblicitario.
4. Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
5. Le installazioni a bandiera possono essere consentite anche in forma di pannello monofacciale o bifacciale a condizione che si presentino traforate onde consentire una minore resistenza ai venti.
6. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
7. Tutti i mezzi pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo:
 - a. Il numero di autorizzazione;
 - b. La data di emissione;
 - c. La scadenza;
 - d. I dati identificativi del titolare.
8. L'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui al presente regolamento, è efficace per un periodo non superiore ad anni 3 (tre). In ogni caso gli impianti devono essere rimossi dal titolare dell'impianto entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'ente competente nei seguenti casi:
 - a. Interferenza nella realizzazione di nuove infrastrutture o alla manutenzione di quelle esistenti;
 - b. Installazione di segnaletica stradale, impianti semaforici, realizzazione o modifica intersezioni stradali.
9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non provveda nel termine prescritto, gli uffici comunali procedono direttamente alla rimozione depositando il materiale in luogo adatto a disposizione dell'avente diritto, ponendo i relativi oneri a carico del titolare inadempiente.
10. La collocazione di mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale.

11. Ove i mezzi pubblicitari vengano collocati o ancorati su proprietà altrui, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad espressa autorizzazione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale, da allegarsi alla domanda.

12. L'installazione dovrà avvenire in modo tale da non impedire la visibilità della segnaletica stradale o di altri cartelli di interesse pubblico, quali indicazioni di servizi pubblici, fermate di mezzi di linea, i quali dovranno essere visibili da una distanza nel senso di marcia di almeno 20 metri.

13. Dati tecnici, divieti, modalità di installazione e quant'altro quivi non specificato, sono da intendersi soggetti alle prescrizioni che gli uffici competenti formuleranno in fase di istruttoria.

Art. 4 DIVIETI GENERALI

1. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione può generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero può rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti, non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione veicolare, ciclabile e pedonale e non devono impedire la visibilità della segnaletica stradale o di altre indicazioni di carattere pubblico.

2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su alberi e pali della luce.

Art. 5 LIMITAZIONI

Particolari limitazioni potranno essere introdotte dal Sindaco mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano, con riferimento in particolare alla pubblicità sonora e alla distribuzione di manifesti.

Art. 6 AUTORIZZAZIONI – Competenze

1. La collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade e in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

2. All'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D.L. 285/92 e ss.mm.ii. il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di competenza dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della stessa.

Art. 7 AUTORIZZAZIONI – Procedimento

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, totem, preinsegne e impianti pubblicitari di servizio, l'interessato deve presentare l'istanza in bollo su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale in due copie, con allegata la seguente documentazione:

I. Estratto planimetrico catastale aggiornato in scala 1:1000 con evidenziato il punto d'installazione;

II. Estratto di P.G.T. con evidenziato il punto d'installazione;

III. Documentazione fotografica rappresentativa dei luoghi;

IV. Prospetto quotato da cui si evinca il debordo dai muri ed altezze da terra in scala;

V. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e che è garantita la stabilità;

VI. Autorizzazione da parte del proprietario dell'area (se diverso dall'ente proprietario della strada);

VII. Nulla osta di altro ente proprietario della strada (Comune confinante, ANAS, Provincia...) qualora il mezzo pubblicitario, installato sul territorio comunale, sia visibile anche da essa;

VIII. Dichiarazione che il manufatto che si intende installare non è di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq, o che comunque non provocano abbagliamento e, nel caso di messaggi variabili, il tempo di esposizione di ogni messaggio non sarà inferiore a 5 minuti;

IX. Dichiarazione di assunzione di responsabilità per conformità al vigente Regolamento Edilizio, al Codice della Strada e al suo Regolamento di attuazione. E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere il permesso a costruire laddove ritenuto da questi necessario;

2. Per l'installazione delle insegne di esercizio, targhe, bacheche e simili, l'interessato deve presentare istanza in bollo su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale in due copie, con allegata la documentazione di cui al precedente comma.
3. Per ogni impianto pubblicitario è necessario depositare apposita istanza.
4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria acquisendo il parere della Polizia Locale se dovuto.
5. Il termine per la conclusione del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 20 (venti) giorni dalla presentazione dell'istanza, per richiede la documentazione mancante necessaria per consentire l'istruttoria. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
6. Decorso il termine di cui al comma 4, ottenuti i pareri necessari, il Comune emette il provvedimento conclusivo entro 15 giorni dal ricevimento dei pareri;
7. E' ammessa la voltura dell'autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente ovvero il cessionario sono obbligati a comunicare entro 15 (quindici) giorni dalla cessione l'avvenuto trasferimento dell'autorizzazione indicando i dati identificativi completi del nuovo titolare, all'Ente competente per l'autorizzazione. Nello stesso termine il titolare deve procedere all'aggiornamento del mezzo identificativo come previsto nel presente regolamento.

Art. 8 RINNOVO AUTORIZZAZIONI

1. Per gli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, il titolare dell'impianto può richiede il rinnovo dell'autorizzazione. L'istanza va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Non si procede a rinnovo nel caso in cui siano scaduti i termini previsti nella precedente autorizzazione. In quest'ultimo caso, sarà necessario presentare una nuova domanda di installazione ai sensi dell'art. 7 del presente piano.
2. Nel caso l'istanza di rinnovo non preveda modifiche sulle dimensioni e posizione dell'impianto è sufficiente depositare istanza in bollo di rinnovo, come da modulistica predisposta dal Comune e allegare la seguente documentazione:
 - a. copia o estremi della precedente autorizzazione;
 - b. documentazione fotografica
 - c. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale si attesti che non sono intervenute modifiche dei luoghi o installazioni di segnaletiche stradali che incidono sulla conformità dell'impianto rispetto al codice della strada, al suo regolamento attuativo e al regolamento comunale;
 - d. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e che è garantita la stabilità;
 - e. attestazione pagamento diritti di segreteria.
3. Per ogni impianto pubblicitario è necessario depositare apposita istanza.
4. Per la definizione del procedimento si applica quanto previsto all'articolo 7 commi 4, 5, 6 e 7.

Art. 9 MODIFICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Sugli impianti di cui al comma 1, articolo 7, all'interno del centro abitato, è possibile modificare il messaggio pubblicitario, previa comunicazione e deposito del bozzetto al competente ufficio comunale, nel periodo di validità dell'autorizzazione senza necessità di autorizzazione a condizione che:

1. non intervengano modifiche nelle dimensioni dell'impianto o spostamenti dello stesso;
2. il messaggio pubblicitario non generi confusione con la segnaletica stradale rendendone difficile la comprensione, ridurne la visibilità o l'efficacia.

Art. 10 DIVIETI

E' vietata l'installazione degli impianti pubblicitari di cui al comma 1, dell'articolo 7:

1. sulle pertinenze di esercizio delle strade;

2. nelle intersezioni stradali e spartitraffico;
3. lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
4. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
5. sui ponti, sui cavalcavia e loro rampe;
6. sulle corsie di immissioni stradali;
7. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
8. negli spazi interposti tra la strada e la viabilità pedonale e/o ciclabile;
9. sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
10. sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Nessun impianto potrà avere luce (propria o indiretta) intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Art. 11 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

1. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
2. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
3. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente a seguito di intervenute e motivate esigenze;
4. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
5. quant'altro previsto dal presente regolamento.

Art. 12 AFFISSIONI

1. La collocazione degli impianti per pubblica affissione è stabilita dagli uffici comunali competenti.
2. Sono vietate in tutto il territorio comunale le affissioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle pubbliche affissioni o convenzionati con il Comune, direttamente su muro o su altri manufatti.

Art. 13 CARTELLI

1. All'interno del centro abitato, tutti i cartelli pubblicitari, se ammessi, devono essere uniformati nei sostegni. Il pannello dovrà avere forma rettangolare di dimensione massima di altezza m 1,60 x larghezza m 1,20. Altezza da suolo 1,50 m.
2. Fuori dal centro abitato i formati utilizzabili non devono comunque eccedere la dimensione di 6 metri quadrati devono comunque avere altezza dal suolo pari a 1,50 m.
3. Fuori dal centro abitato può essere autorizzata la collocazione di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di mq.3, ferme restando tutte le altre disposizioni. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a mt. 200 tra di loro o e dagli altri cartelli.
4. La collocazione di cartelli su edifici è ammessa solamente al di fuori dei centri storici, nelle facciate prive di finestrate o decori.

Art. 14 INSEGNE

1. Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente tipologie e caratteristiche in funzione della situazione ambientale e architettonica preesistente. Non sono previste particolari distanze da mantenere per l'installazione delle insegne frontali, se poste

parallelamente al senso di marcia. E' comunque prevista la verifica di compatibilità che potrà impedire le installazioni o dettare precise prescrizioni tecnico-operative.

2. E' possibile installare, altresì, insegne a bandiera per le quali è comunque prevista la verifica di compatibilità che potrà impedirne l'installazione o dettare precise prescrizioni tecnico-operative.

Art. 15 PREINSEGNE

All'interno del centro abitato, fatto salvo le distanze previste all'articolo 17 e non in contrasto con il presente articolo, gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere collocati lungo il senso di marcia dei veicoli, in posizione autonoma, e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

1. Distanze minime:

- a. dalle intersezioni m. 10;
- b. alla distanza minima se installati sul ciglio del marciapiede m. 0,50;
- c. dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede m. 2,00.

2. I segnali devono essere raggruppati in un unico impianto con frecce d'orientamento omogenee che possono contenere: massimo 6 cartelli, dimensione singolo cartello cm. 100 x 20.

Art. 16 IMPIANTI TEMPORANEI DI PUBBLICITA'

1. Impianti isolati temporanei sono ammessi nel formato massimo di cm 100 x 70 e vanno, comunque, autorizzati. Devono inserirsi armonicamente nel contesto urbano e architettonico. I manufatti di supporto non dovranno comunque essere applicati sugli alberi, sui pali segnaletici e di illuminazione, sulle pensiline del trasporto urbano e sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

2. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante le settimane precedenti e le 48 ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, si riducono del 50%.

3. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 48 ore precedenti e successive.

4. L'autorizzazione deve essere presentata secondo quanto indicato dall'art. 7 del presente piano.

5. L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo non superiore all'anno e, nel caso in cui durante la validità dell'autorizzazione si renda necessaria la modifica del messaggio pubblicitario, occorre darne comunicazione all'ufficio comunale preposto e procedere al versamento dei diritti di segreteria come da tariffario dell'ufficio tecnico.

Art. 17 DISTANZE

1. All'interno dei centri abitati, nelle zone consentite, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi per le insegne di esercizio e quanto stabilito per le preinsegne e le transenne parapetonali, è consentita l'installazione degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 2 nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. m. 3 dal ciglio della strada (misurato dal filo più esterno del cartello al limite della carreggiata);
- b. m 1,50 da marciapiedi e piste ciclabili;
- c. m. 300 prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici (su entrambi i sensi di marcia) e dei segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- d. m. 100 dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- e. m. 150 da Cartelli e Mezzi Pubblicitari;
- f. m. 10 prima e dopo i passi carrai;
- g. m. 100 in prossimità delle curve.

3. Le distanze, per la posa dei cartelli pubblicitari posizionati all'esterno del centro abitato, lungo e in prossimità delle strade extraurbane sono quelle indicate dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

ART. 18 IMPIANTI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade C e F, e 1% delle suddette aree se trattasi di strade A e B, come classificate dal D.L. 30/4/1992 n. 285, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo strade di tipo D e E, ferme restando le norme relative alle installazioni nei centri abitati, valgono le percentuali previste rispettivamente per le strade C e F, come classificate dal D.L. 30/4/1992 n. 285. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio esistente nella stazione.

ART. 19 PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Fatti salvi i veicoli privati con marchi e ragioni sociali, è vietata, su tutto il territorio comunale, la sosta di veicoli con insegne pubblicitarie nelle zone di cui all'articolo 10.

ART. 20 NORME TRANSITORIE

Gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati nelle zone di divieto di cui all'articolo 10 sono autorizzati sino a scadenza dell'autorizzazione e vanno rimossi entro i successivi 30 (trenta) giorni. La mancata rimozione comporta l'applicazione delle sanzioni e la rimozione da parte del Comune con costi a carico del titolare dell'impianto. I mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, ma conformi alle prescrizioni del presente regolamento, sono oggetto di autorizzazione in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di esecutività del regolamento stesso. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro tale termine, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo.

ART. 21 SANZIONI

1. Chiunque collochi cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o in violazione a quanto disposto da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal D.L. 285/92.

2. La pubblica amministrazione diffida l'autore della violazione nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal D.L. 285/92, il Comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nonché le altre sanzioni previste da leggi superiori, l'inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della L. 24/11/81 n. 689.

